

STATUTO



Associazione Teatrale "GLI SCHELETRI NELL'ARMADIO"

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla Legge e ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore), l'Associazione Teatrale "Gli Scheletri Nell'Armadio" (d'ora in avanti "l'Associazione"). La denominazione dell'Associazione sarà integrata con le locuzioni "Associazione di Promozione sociale" ed "Ente del Terzo Settore" e con gli acronimi APS ed ETS successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Teatrale Gli Scheletri Nell'Armadio – Associazione di Promozione sociale Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "Associazione Teatrale Gli Scheletri Nell'Armadio A. P. S. E. T. S."

Art. 2 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Sassari, Via Al Duomo 34. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea Ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. L'eventuale trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, sindacali o politiche, e persegue obiettivi di natura civica e culturale. Per il perseguimento dei predetti obiettivi, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più di una delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento a:
 - a) Promozione e divulgazione della cultura del teatro e della produzione teatrale propria e altrui;
 - b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività con finalità educativa e attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
3. L'Associazione, che opera principalmente secondo le modalità proprie delle filodrammatiche di carattere amatoriale, può svolgere inoltre attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.
4. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. L'Associazione può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei

Manuela Esposito
Giuseppe De Santis
Paolo Prosser

Enrico Marchi

Roberto Rossi

Marco Gatti

- lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
5. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni.
 6. L'Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi, consorziarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti – nazionali o esteri – che perseguano le medesime finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare, e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.

Art. 4 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e, pertanto, si riconoscano nel presente statuto e lo accettino integralmente.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale, che eserciterà per suo conto il diritto di voto in Assemblea fino al suo raggiungimento della maggiore età. Altresì solo al compimento della maggiore età il socio minorenni acquisirà il diritto ad essere candidato alle cariche elettive dell'Associazione, previa sussistenza di eventuali altri requisiti previsti in ciascun caso.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la delibera di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i 30 giorni dalla ricezione, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato costituito, all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello

statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché – se maggiorenne – ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali obbligatori (libro dei soci, libro delle adunanze e delibere dell'Assemblea, libro delle adunanze e delibere del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali) previa richiesta scritta. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - All'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - A sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o per decadenza, determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale ovvero dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione.
Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato pagamento della quota associativa annuale, il mancato rispetto delle norme statutarie, di quelle regolamentari, del codice etico, o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - Richiamo scritto;
 - Inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno;
 - Inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto l'addebito al socio così che egli abbia la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo, nei successivi 10 giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All'esito del riesame, in caso che questo sia negativo, o in mancanza di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
7. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

8. Il recesso, l'esclusione o la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente ricoperta all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – VOLONTARI

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D. P. R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di euro 10 giornalieri ed euro 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
4. La condizione di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni.
6. I soci che prestano attività di volontario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. N. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali e di utilità sociale previste dal presente statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso preventivo parere dell'Ufficio del RUNTS di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Per quanto riguarda la raccolta fondi, ai sensi di legge può essere esercitata attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Più in particolare, può essere attivata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione all' pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, compresi spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori al 220.000 euro. In caso di ricavi superiori, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale e rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, della relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s. m. i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in cale al rendiconto per cassa.

Art. 14 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di controllo;
 - e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 16 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, e altresì in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento

dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltrata convocata qualora ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea validamente costituita.
3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesta sia la presenza sia il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola col versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di due soci.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso per posta raccomandata o per posta elettronica certificata (PEC) o ancora tramite convocazione manuale con validazione a vista.
6. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascrivere sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Approva il bilancio;
 - d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici) eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo l'eventuale rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea con voto palese.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti o di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di ottemperare, il Consiglio Direttivo non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
4. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci perché provveda all'elezione di un nuovo Direttivo.

Art. 20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera o email da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Direttore Artistico;
 - c) Il Vicepresidente con funzioni vicarie;
 - d) Il Segretario con funzioni di tesoriere;Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro, indicando e nominando i relativi responsabili.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) Predisporre gli atti e gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
 - b) Dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) Deliberare in merito all'adesione dei nuovi soci e curare l'aggiornamento del libro dei soci;
 - f) Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s. m. i. esperibili dall'Associazione;
 - g) Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, o al loro recesso ed esclusione;
 - h) Porre in essere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

2. L'Organo di Controllo può essere costituito da un Sindaco Unico ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017, oppure da un Collegio Sindacale composto da tre membri, ed elegge nel suo seno il Presidente.
3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 e degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile. Ai sensi dell'articolo 31, la revisione legale dei conti dev'essere affidata a un Revisore iscritto nell'apposito registro dei Revisori legali. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di un aderente scritta e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 26 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.

Art. 27 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi dell'art. 15 del presente statuto. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere, e delibera la destinazione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto l'Assemblea dei soci è libera di decidere a maggioranza assoluta, nel rispetto delle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s. m. i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 29 – NORME TRANSITORIE

1. Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Gli incarichi sociali ed elettivi in corso di mandato alla data di approvazione delle modifiche statutarie si intendono automaticamente riconfermati con durata integrale a far data dall'approvazione dello statuto stesso.
3. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione e la migrazione dell'Associazione verso il RUNTS si applicheranno nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.
4. In parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'approvazione degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Teatrale "Gli Scheletri Nell'Armadio" in data 26 novembre 2024

(solo in costanza di iscrizione al RUNTS, Associazione Teatrale "Gli Scheletri Nell'Armadio" APS ETS)

Prof. Dorelli

pagina 9

Gabriella Arnes

Marika Benti

Roberto Dorelli
Gabriella Arnes
Marika Benti
Roberto Dorelli

REGISTRATO A SASSARI

Il 19/12/24 al n. 1801 Serie 3

Esatte Euro ESENTE



Firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Ermenegildo Soro